

European Ombudsman Institute

Европейский Институт Омбудсмана

• Europäisches Ombudsmann Institut

Institut Européen de l'Ombudsman

Istituto Europeo del Ombudsman

Istituto Europeo dell'Ombudsman

VARIA 26 (I)

Avv Dr Alberto OLIVO

**DIFENSORE CIVICO DELLA PROVINCIA
AUTONOMA DI TRENTO E AMMINISTRAZIONI
COMUNALI: DIECI ANNI DI COLLABORAZIONE**

EOI

PREFAZIONE

Durante il convegno, tenutosi dal Consiglio d'Europa nel novembre 1997 a Messina, dal tema "Per una tutela dei diritti più vicina al cittadino: il difensore civico nelle autonomie locali", i due Difensori civici della Provincia Autonoma di Trento, Dr. Olivo, e della Provincia Autonoma di Bolzano, Dr. Palla, riferirono sulla loro esperienza in merito alla possibilità di svolgere l'attività di Difensore civico anche per l'amministrazione comunale sulla base di una convenzione, da stipularsi con i Comuni. Questa opzione per il Difensore civico regionale che si è sviluppata in Italia potrebbe essere di notevole interesse anche per altri numerosi Paesi, per cui venne chiesto ai due colleghi italiani di redigere per l'I.E.O una relazione sulla loro esperienza, che possa servire da base di discussione a quanti sono interessati a questo modello. L'allegata relazione del Difensore civico della Provincia Autonoma di Trento, Avv. Dr. Alberto Olivo, si presta ottimamente a questo scopo.

Nikolaus Schwärzler

Presidente dell'I.E.O.

7

- avv. Alberto Olivo -
Difensore Civico della Provincia
Autonoma di Trento

DIFENSORE CIVICO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E AMMINISTRAZIONI COMUNALI: DIECI ANNI DI COLLABORAZIONE

L'esperienza dell'Ufficio del Difensore civico della Provincia Autonoma di Trento per quanto riguarda l'estensione della funzione del Difensore civico di livello regionale alla attività delle amministrazioni comunali è particolarmente significativa per vari aspetti.

In primo luogo in quanto si tratta di una delle prime esperienze di tale genere in Italia; la norma che ha previsto la possibilità per i comuni di estendere alla propria attività amministrativa l'intervento del Difensore civico provinciale, previa stipula di apposita convenzione con il Presidente del Consiglio provinciale, è stata introdotta con la L.P. n. 32/88 e le prime convenzioni risalgono alla metà del 1989.

Ciò ha fatto sì che molti comuni garantissero ai propri censiti la tutela civica un paio di anni prima che lo Stato italiano con legge nazionale prevedesse per i comuni la possibilità di istituire un proprio Difensore civico.

Anche sotto un profilo "quantitativo" l'esperienza trentina è di indubbia rilevanza poichè i comuni convenzionati sono a tutt'oggi 118 su 223, ma la

popolazione che gode del servizio e di circa 4/5 di quella totale della provincia in quanto tra i comuni convenzionati rientrano i comuni di maggiore consistenza.

Ancora, nessun comune ha provveduto a nominare un proprio Difensore civico e la grande maggioranza dei comuni non convenzionati, comunque interpellata dal Difensore civico provinciale in base ad un principio di collaborazione tra soggetti pubblici, si dimostra in concreto disponibile ed alla prova dei fatti la mancanza della convenzione finisce per non comportare conseguenze significative e anche gli amministrati di tali comuni godono di fatto del servizio del Difensore civico.

Le ragioni della scelta operata dai comuni del Trentino di non istituire Difensori civici a livello comunale, fruendo invece della possibilità di convenzione con l'Ufficio del Difensore civico della Provincia Autonoma sono probabilmente di vario genere.

Una ragione ritengo sia stata quella di appoggiarsi su di una struttura già sperimentata e che già gode di una positiva considerazione ed apprezzamento da parte della collettività e dotata della possibilità di intervenire nei confronti di amministrazioni di vario livello, cosa che spesso si rivela molto utile in quanto molte delle questioni sollevate dagli utenti riguardano non solo il comune ma anche altri enti quali la Provincia ed i Comprensori e la soluzione di tali problemi richiede la possibilità di coinvolgere tutti gli enti implicati.

Inoltre una figura di Difensore civico con una competenza istituzionale e territoriale più ampia ma non tanto da apparire distante è riconosciuta più facilmente dagli utenti come indipendente ed autonoma rispetto alla singola amministrazione comunale.

Non va poi ignorato un aspetto di carattere economico che per i piccoli comuni in particolare è sicuramente significativo ossia il fatto che, contrariamente

all'istituzione di un proprio ufficio del Difensore civico comunale, convenzionandosi con il Difensore civico provinciale l'amministrazione non deve sopportare nessun costo.

Personalmente ritengo che il Difensore civico che ha una competenza nei confronti di una pluralità di enti locali ed in particolare di molte amministrazioni comunali finisca per acquisire un'esperienza ed una casistica che sono di notevole aiuto nell'espletamento delle funzioni.

La situazione che si è creata nella Provincia Autonoma di Trento comporta due ulteriori vantaggi.

Il primo vantaggio è costituito dal fatto che si assicura una uniformità di valutazione ed interpretazione della norma da parte del Difensore civico che finisce per indurre comportamenti omogenei da parte delle diverse amministrazioni in situazioni analoghe nell'ambito provinciale.

Il secondo vantaggio è costituito dalla maggior visibilità e riconoscibilità della figura e della maggior semplicità nel fruire delle funzioni di difesa civica da parte dei cittadini che non sono costretti ad individuare quale Difensore civico sia quello competente, in particolare in considerazione del fatto che, come detto, in molti casi una questione può interessare diverse amministrazioni.

Con il 1997 inoltre il legislatore nazionale ha attribuito ai Difensori civici regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, fino all'eventuale istituzione di un Difensore civico nazionale a tutt'oggi non previsto nell'ordinamento italiano, la competenza ad intervenire, analogamente a quanto già avviene nei confronti delle amministrazioni locali, anche nei confronti degli uffici periferici dello

Stato con la sola eccezione delle materie giurisdizionali, dell'ordine pubblico e delle forze armate.

La competenza nei confronti dei comuni ha comportato un aumento dell'attività del Difensore civico provinciale in quanto gli interventi rivolti alle amministrazioni comunali costituiscono circa la metà del totale di quelli effettuati.

La funzione del Difensore civico in ambito comunale, nel quale proprio in considerazione della sua più ampia sfera di competenza è riconosciuta come soggetto imparziale sia da cittadini che dall'amministrazione, è confermata dalla sempre maggiore frequenza con la quale gli stessi comuni in caso di contrasto con il cittadino su questioni particolarmente delicate propongono l'Ufficio del Difensore civico come sede di incontro, chiarimento e mediazione.

Diversi comuni hanno inoltre previsto nel proprio Statuto comunale che il Difensore civico provinciale giochi un ruolo di primo piano come garante della ammissibilità di referendum eventuali richiesti secondo la procedura degli stessi Statuti comunali.

In un caso recentemente verificatosi ciò ha portato un gruppo di cittadini a meglio valutare ed a formulare secondo le indicazioni di un'apposita commissione presieduta dal Difensore civico un quesito referendario.

In termini organizzativi, proprio al fine di essere maggiormente accessibile alla popolazione anche appunto in considerazione della competenza verso la maggior parte delle amministrazioni comunali si è provveduto ad istituire dei recapiti mensili presso ognuno dei dieci maggiori centri della Provincia, oltre al Capoluogo ove ha sede l'ufficio. Tali punti di incontro sono pubblicizzati tramite la predisposizione di un elenco annuo che viene esposto nelle bacheche degli enti pubblici e che inoltre viene pubblicizzato regolarmente dagli organi di informazione locali.

Allo stesso modo l'istituzione di un numero verde telefonico che fa sì che chi fruisce telefonicamente del servizio, chiamando da una località al di fuori del distretto telefonico di Trento, sede dell'ufficio, non sia penalizzato con maggiori costi telefonici, valorizzando ed evidenziando una competenza diffusa sul territorio.

L'esperienza ormai decennale di estensione della competenza del Difensore civico di livello regionale all'attività dei comuni nella Provincia Autonoma di Trento appare sicuramente positiva.

Il numero di comuni che hanno approfittato di questa possibilità è cresciuto progressivamente e comprende ormai la maggioranza dei comuni e assicura la tutela alla grande maggioranza della popolazione anche nei confronti della propria amministrazione municipale.

In nessun caso la convenzione è stata successivamente revocata nè alcun comune ha istituito un proprio Difensore civico e nei fatti anche i comuni non convenzionati hanno in linea di massima assicurato un'adeguata collaborazione.

Ciò porta a ritenere che in una realtà regionale con una popolazione non elevata e comuni di dimensioni contenute, l'attribuzione delle funzioni di difesa civica ad un unico ufficio sia per quanto concerne le amministrazioni regionali che quelle municipali comporti vari vantaggi, quali la maggiore visibilità e conoscenza dell'istituto, un'omogeneità di intervento nelle diverse situazioni e nei confronti delle diverse amministrazioni municipali, ed il riconoscimento di una piena terzietà ed indipendenza e di una maggiore autorevolezza, il tutto con un utilizzo più razionale delle risorse.

Trento, 23 aprile 1998